

Legge regionale 06 agosto 2009 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2009

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo, per la prevenzione e il contrasto del doping.

Art. 5

(Modifica all'articolo 24 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 24 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 24

(Tutela della salute in ambito sportivo)

- 1.** La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e di informazione per favorire un corretto stile di vita e la tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva e degli operatori sportivi.
- 2.** La Regione sostiene altresì la formazione degli operatori medici per la prestazione delle cure primarie, del personale tecnico-sportivo e dei collaboratori delle associazioni e società sportive per interventi di primo soccorso durante l'attività atletica.
- 3.** La Regione sostiene campagne di sensibilizzazione sugli effetti derivanti dall'uso di farmaci, integratori e sostanze, anche acquistati all'estero e via internet.
- 4.** Gli interventi previsti nei commi 1 e 2, sono realizzati con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), delle istituzioni scolastiche e delle Università della Regione, secondo le indicazioni contenute nel Piano sanitario regionale.>>.